

CAMERA DEI DEPUTATI N. 795

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**CRISTOFORI, MANCINI VINCENZO, ANSELMI, AZZOLINI,
BIANCHI, FOSCHI, PISICCHIO, ROCCHI, SCOTTI**

Presentata il 9 luglio 1987

Norme relative all'applicazione dell'articolo 10 del decreto-legge 29 gennaio 1983, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1983, n. 79, in materia di trattamento economico dei pubblici dipendenti nel caso di collocamento in quiescenza anticipata

ONOREVOLI COLLEGHI! — L'articolo 10 del decreto-legge 29 gennaio 1983, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1983, n. 79, ha determinato una grave disparità di trattamento tra i pubblici dipendenti i quali, pur cessati dal servizio alla medesima data, abbiano presentato domanda di pensionamento prima del 29 gennaio 1983 o dopo questa data di emanazione del decreto-legge. Tale differenza nei confronti di soggetti che hanno maturato e acquisito gli stessi diritti dalla medesima normativa costituisce un elemento di evidente incostituzionalità, non solo a parere dei presentatori

del provvedimento: ricordiamo infatti la decisione del TAR della Liguria datata 21 giugno 1984, registrata con il n. 69 del 1985, con la quale è stata dichiarata « rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 10 del decreto-legge 29 gennaio 1983, n. 17, convertito nella legge 25 agosto 1983, n. 79, con riferimento agli articoli 36 e 38 della Costituzione ed al principio dell'eccesso di potere legislativo ».

Al solo fine di ridurre l'onere a carico dello Stato, che deriverebbe dall'applicazione pura e semplice delle norme di cui all'articolo 10 della legge n. 79 del

1983 unicamente al personale assunto in servizio dal 29 gennaio in poi, si propone che il personale dimissionario nell'arco di tempo 29 gennaio 1983-26 aprile 1986 (data di entrata in vigore della legge 18 aprile 1986, n. 120, concernente disposizioni urgenti in materia di pubblico impiego) abbia a percepire per intero l'indennità integrativa speciale, senza diritto agli arretrati, a decorrere dal 1° maggio 1986, data del primo adeguamento del meccanismo dell'indennità di contingenza, fissato dall'accordo intercompartimentale

per il pubblico impiego (decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 1986, n. 13, articolo 16).

La soluzione proposta non rimette certamente in equilibrio la « bilancia della Giustizia », ma costituisce un ragionevole compromesso, mirante anche a far decadere le valanghe di ricorsi amministrativi ai tribunali amministrativi regionali di tutta Italia, prodotti dal personale interessato, i quali quasi certamente determinerebbero decisioni amare per la pubblica amministrazione.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. Le norme di cui all'articolo 10 del decreto-legge 29 gennaio 1983, n. 17, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1983, n. 79, si applicano unicamente al personale avente diritto all'indennità integrativa speciale di cui alla legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni, assunto in servizio nella pubblica amministrazione dalla data del 29 gennaio 1983.

2. Al personale già in servizio il 29 maggio 1983, il quale, con almeno venti anni di servizio utile, abbia presentato domanda di pensionamento nell'arco di tempo 29 gennaio 1983-26 aprile 1986, viene corrisposta a partire dal 1° maggio 1986 l'indennità integrativa speciale nella misura erogata al personale collocato a riposo con la massima anzianità di servizio.

3. Il personale di cui al comma 2 non ha diritto a percepire come arretrati le somme trattenute in applicazione del primo comma dell'articolo 10 del decreto-legge 29 gennaio 1983, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1983, n. 79.

4. All'onere finanziario derivante dalla presente legge si provvede mediante corrispondente utilizzo dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, alla voce « Riforma del sistema pensionistico » e della relativa proiezione per gli anni 1988 e 1989.